

Prot. n. 6709 del 15/05/2019

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA CON PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016)

*(pubblicato integralmente su MEPA e sul profilo del committente: www.arsac.calabria.it – sezione
“Amministrazione Trasparente” e “Avvisi di Gara”)*

In esecuzione della deliberazione commissariale n. 59/CS del 15/05/2019 viene indetta:

**GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI
RISCHI AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER ARSAC PER
UN PERIODO DI MESI DODICI**

CIG: 78961469CE

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura Calabrese - Sede Legale e amministrativa: Viale Trieste 95, 87100 Cosenza, (*centralino*) 08846831 – P.E.C.: arsac@pec.arsac.calabria.it.

ART. 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.).

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, il R.U.P. è individuato nel funzionario dott. Michelangelo Bruno Bossio, E-mail: michelangelobrunobossio@arsac.calabria.it telefono 0984683227, fax 0984683296, P.E.C.: m.brunobossio@arsac.calabria.it.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguarda una gara telematica con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del dlgs 50/2016 tramite sistema MePA per l'affidamento del **Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi** e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'ARSAC. L'affidamento comprende tutti i servizi e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al titolo I capo III del D.Lgs. n. 81/08 e le attività di supporto a favore del datore di lavoro e dirigenti in materia di prevenzione e sicurezza. L'affidamento include le attività previste dagli artt. 31 e 33 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché quelle individuate dal Capitolato Tecnico. Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.

I servizi oggetto dell'appalto consistono in prestazioni di natura intellettuale e sono pertanto esclusi dall'obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e di stima dei conseguenti oneri di sicurezza.

Le prestazioni devono essere ordinariamente svolte assicurando la presenza dell'RSPP, a propria cura e spese:

- Per almeno 3 giornate settimanali (di norma il lunedì, mercoledì e il venerdì) e comunque tutte le volte che ragioni di necessità ed urgenza ne giustifichino la presenza su richiesta del datore di lavoro presso gli uffici della sede di Cosenza oppure presso una qualsiasi delle sedi ARSAC oppure presso i cantieri di lavoro di competenza ARSAC.

Categoria di servizio: Supporto specialistico in materia di sicurezza.

Vocabolario comune per gli appalti: 79417000-0 “Servizi di consulenza in materia di sicurezza”.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata, dalla data di sottoscrizione, per 12 mesi. L'ARSAC si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un periodo non superiore a mesi 4, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice, previo avviso da comunicarsi per iscritto al concorrente aggiudicatario almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara dell'appalto per la durata di dodici mesi è stimato in € 29.400,00 (euroventinovemilaquattrocento/00) Iva esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi dell'amministrazione.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del d.lgs 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, parziali, né offerte condizionate. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 l'ARSAC si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. Nel caso di offerte pari o superiori a dieci si procederà con l'esclusione automatica dell'offerta ai sensi dell'art. 97 co. 8 del D.lgs 50/2016.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (comma 3-bis del medesimo articolo 97).

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016, in forma singola o riunite o consorziate, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Possono presentare offerta, esclusivamente tramite MePA, tutti gli operatori economici che entro il **14/06/2019, ore 12:00**, siano abilitati al bando MePA "Servizi di supporto specialistico - Supporto specialistico in materia di sicurezza" e siano in possesso dei requisiti di partecipazione (c.d. criteri di selezione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016) previsti nel Disciplinare di gara pubblicato sul MePA.

Per persone giuridiche dovrà essere indicato il **candidato RSPP**, che dovrà possedere individualmente i requisiti professionali previsti dalla legge per svolgere il suddetto compito. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. A tal fine i sopra citati soggetti dovranno dichiarare con apposita attestazione l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati, che ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

alla medesima gara saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, salvo le deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello **“Allegato B”** al bando:

- 1) requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 quali motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
- 2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- 3) non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 – c.d. “Legge anticorruzione”);
- 4) requisiti di idoneità tecnico-imprenditoriale da comprovarsi mediante:
 - di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico di RSPP di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
 - **abilitazione professionale per l'attività di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 pertinente al compito richiesto**;
 - *per persone fisiche* - iscrizione valida al pertinente ordine professionale del candidato RSPP;
 - *per persone giuridiche* - iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50) per un'attività coerente con quella oggetto del presente appalto, ovvero nel registro commerciale e imprenditoriale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia;
 - conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel Patto di integrità, approvato dall'ARSAC con delibera n. 03/CS del 08/01/2018;
- 5) requisiti di adeguate capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 6 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50):
 - di aver svolto incarichi di RSPP, analoghi a quelli del presente appalto, negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) in favore di enti pubblici e/o privati, con un numero di dipendenti complessivo non inferiore a n. 600 unità;
 - dichiarazione del possesso di polizza assicurativa pertinente all'incarico, ovvero di impegno ad attivarla immediatamente, senza alcun pregiudizio o limite di sorta, nel caso di aggiudicazione.
- 6) Requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), da comprovarsi mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall'art. 83, comma 1, lett. b) e dell'art. 86 comma 4 che rimanda all'allegato XVII, parte 1, del D. Lgs. n. 50/2016).

Si rimarca che il servizio dovrà essere espletato nei modi e nei tempi previsti dalla documentazione di gara, pertanto il concorrente, nel formulare la propria offerta, dichiara:

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati del servizio.

Possesso dei requisiti per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi

La misura del possesso dei requisiti a seconda che il concorrente sia un'impresa singola o un raggruppamento temporaneo o un consorzio è disciplinata come segue.

Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi, indicata come esclusiva e tassativa prestazione.

In caso di raggruppamenti o consorzi ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, aderenti al contratto di rete dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra ai nn. 1) – 2) – 3), di idoneità tecnico-professionale e di capacità economica-finanziaria.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in L. 33/2009:

- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) – 2) – 3) devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati;
- il requisito di idoneità tecnico-imprenditoriale di cui sopra al n. 4) deve essere posseduto singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati, onde non far venire meno il requisito soggettivo inerente la competenza tecnica e l'abilitazione del RSPP nel caso venisse meno il RTI dopo l'aggiudicazione;
- il requisito di capacità tecnica di cui sopra al n. 5) primo punto deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo. Capogruppo e mandanti devono comunque garantire nel complesso il possesso del 100% del requisito.
- il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra al n. 6), (dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati) non è frazionabile e deve essere posseduto singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati, in relazione alla misura adeguata alla sua quota di partecipazione. A comprova della veridicità delle attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e di capacità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione dei documenti e dei certificati di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, entro la data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione dell'offerta e devono essere posseduti sino al completamento dell'incarico.

ART. 9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 47 e 48 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

economico, finanziario, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, la stessa potrà essere esercitata ai sensi e nei limiti di quanto disposto dal citato art. 89 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutte le dichiarazioni inserite a sistema, debitamente compilate, dovranno essere in formato elettronico e digitalmente firmate. Gli altri documenti dovranno essere scansionati ed allegati nella documentazione prevista nelle diverse sezioni. Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente dovrà allegare copia scansionata e sottoscritta digitalmente della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

A) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

A.1.1) DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea. Solo in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 che concorra per una impresa consorziata da esso indicata quale esecutrice del servizio, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata anche dalla consorziata esecutrice del servizio.

A.1.2) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO "A" dell'operatore economico concorrente.

A.1.3) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, che dovrà essere allegata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed annessa alla documentazione amministrativa. Per assolvimento dell'imposta di bollo procedere con il pagamento tramite modello F23 allegato;

A.2) DICHIARAZIONI IN CONFORMITÀ DEL MODELLO ALLEGATO "B" dei sotto indicati soggetti dell'operatore economico concorrente, in carta semplice.

Dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa;
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci;
- nel caso di società in accomandita, tutti gli accomandatari;
- per ogni altro tipo di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in quest'ultimo caso, se il socio di maggioranza è a sua volta una società, con riferimento a tale società la dichiarazione di cui si tratta non dovrà essere presentata, dovendosi intendere il relativo obbligo riferito solo ai soci di maggioranza persone fisiche, come precisato dell'A.N.A.C. con determinazione n. 1/2012 del 16 maggio 2012).

In caso di consorzio le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte sia dal consorzio designato a svolgere il servizio di RSPP, sia dal consorzio concorrente

Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni:

Le dichiarazioni di cui alla lettera A.1) dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di persona fisica, dal libero professionista;
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale.

Viale Trieste, 95 – 87100 COSENZA Tel. 0984 683.1 Fax 0984 683.296 www.arsac.calabria.it – P.IVA 03268540782

In entrambi i casi la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.

*In caso di **raggruppamento temporaneo** di concorrenti già costituito o di imprese che intendano, in caso di aggiudicazione, costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di cui alla lettera **A.1)** deve essere resa e sottoscritta da ogni singola impresa e quella di cui alla lettera **A.2)** dai soggetti obbligati di ogni singola impresa.*

*In caso di concorrente costituito da **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete** previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in L. 33/2009:*

***a)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che assume il ruolo di mandatario in quanto in possesso dei relativi requisiti di qualificazione, e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, lettera e), del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in L. 33/2009, la dichiarazione di cui alla lettera **A.1)**, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa e sottoscritta sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, sia da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, e quella di cui alla lettera **A.2)** dai soggetti obbligati di ogni singola impresa partecipante;*

***b)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che assume il ruolo di mandatario in quanto in possesso dei relativi requisiti di qualificazione, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, lettera e), del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in L. 33/2009, la dichiarazione di cui alla lettera **A.1)** deve essere resa e sottoscritta sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, sia da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, e quella di cui alla lettera **A.2)** dai soggetti obbligati di ogni singola impresa partecipante;*

***c)** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, l'aggregazione deve partecipare nella forma del raggruppamento temporaneo; pertanto la dichiarazione di cui alla lettera **A.1)** deve essere resa e sottoscritta da ogni singola impresa facente parte dell'aggregazione e quella di cui alla lettera **A.2)** dai soggetti obbligati di ogni singola impresa aggregata.*

*La dichiarazione di cui alla lettera **A.1)** in relazione alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno essere sottoscritte digitalmente.*

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l'Amministrazione aggiudicatrice, come sotto specificato, potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.

A.3) Scansione della DICHIARAZIONE DI ALMENO UN ISTITUTO BANCARIO o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 a comprova del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria.

A.4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE verso il concorrente (sia nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione sia nel caso di garanzia provvisoria prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. N.B.: Si precisa che per "fideiussore" si intende l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione che rilascerà la garanzia fideiussoria definitiva. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, da indicarsi singolarmente e contestualmente quali obbligati principali. La garanzia

provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva, dovranno essere allegate in formato elettronico e firmate digitalmente.

A.5) PATTO DI INTEGRITA' debitamente compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dal concorrente.

A.6) BANDO/DISCIPLINARE, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal concorrente.

A.7) CAPITOLATO TECNICO, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal concorrente.

A.8) INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA, ALLEGATO 1, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal concorrente.

B) SEZIONE RDO DOCUMENTI ECONOMICI:

B1) OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA COMPILATA IN TUTTE LE PARTI PREVISTE E FIRMATA DIGITALMENTE;

ART. 11 TERMINE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta redatta in lingua italiana dovrà pervenire, entro l'orario ed il termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA" e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul MePa di CONSIP.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema. Il predetto termine inderogabile è posto a tutela del principio di parità di trattamento.

La validità dell'offerta coincide con la "Data limite stipula contratto" inserita nella Richiesta di Offerta (RdO).

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ARSAC ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera l'ARSAC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l'istanza di partecipazione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante, rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA). Per l'apposizione della firma i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

ART. 12 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma ME.PA. nella relativa sezione comunicazioni della RDO, indicando l'oggetto della procedura, entro e non oltre 4 (quattro) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al menzionato termine di scadenza.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite a tutti i concorrenti invitati tramite la piattaforma MEPA nella sezione comunicazioni della RDO.

ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al D.Lgs. 50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti dal presente Disciplinare di Gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.

In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 14 SVOLGIMENTO DELLA GARA

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il RUP, con l'assistenza di due testimoni di cui uno Segretario Verbalizzante, procederà all'apertura della Busta "A – Documentazione amministrativa" e quindi:

- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all'ammissione degli stessi alla gara;
- alla definizione del procedimento relativo all'eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al richiamato comma 9 dell'art. 83 del Codice.

Successivamente terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa procederà all'apertura delle offerte economiche.

Le date delle sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti esclusivamente attraverso il portale Mepa mediante la funzione "Comunicazione con i Fornitori"; delle medesime sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'ARSAC nella sezione "Bandi di Gara e Contratti". I concorrenti potranno comunque assistere alle operazioni di gara che devono svolgersi in seduta pubblica dal proprio terminale.

Le operazioni di gara pubbliche si terranno presso i locali della sede dell'ARSAC che verranno di volta in volta individuati e resi noti con le modalità di cui sopra.

Le sedute sono pubbliche ed aperte a chiunque voglia partecipare mentre saranno autorizzati ad intervenire, interloquire con la Commissione e rilasciare dichiarazioni unicamente i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato offerte o, per questi, soggetti debitamente delegati.

ART. 15 ULTERIORI INFORMAZIONI

La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente dell'ARSAC, che in assenza di motivazioni contrarie, provvederà all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Aggiudicatario.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'ARSAC ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del Codice.

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice, mediante scrittura privata, senza attendere il termine dilatorio, previsto al comma 9 del citato art. 32, in quanto trattasi di fornitura acquisita attraverso il MePA, così come stabilito dal comma 10, lettera b) del già citato art. 32 del Codice.

ART. 16 ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.

Con la comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lett. a) del Codice, viene richiesto all'impresa aggiudicataria di far pervenire, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari, la seguente documentazione utile per la stipula del contratto:

a) Garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del Codice, come modificato dall'art. 67 del D.lgs. n. 56/2017, sotto forma di cauzione o fideiussione.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, come modificato dall'art. 59 del D.lgs. n. 56/2017.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ARSAC.

b) Comunicazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

c) Copia della polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto per qualsiasi danno che il fornitore possa arrecare ad ARSAC, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi, con riferimento anche ai relativi prodotti e/o servizi inclusi i danni da trattamento dei dati personali. I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro e con validità non inferiore al periodo contrattuale.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.

Si evidenzia che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati su conti correnti dedicati (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). L'appaltatore dovrà perciò provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, comunicando gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al pagamento del servizio reso, accesi presso banche o presso la società



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

Poste Italiane S.p.A., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. A tal uopo si avverte che la scrittura privata da stipulare conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con cui il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa che sarà attivata qualora non siano rispettate le prescrizioni della legge in questione. Si richiama, altresì, l'attenzione sul disposto dell'art. 6, commi 1 e 2, della Legge richiamata, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARSAC può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dai mancati guadagni.

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto (tra gli altri motivi):

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale definitivo eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARSAC;
- c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) sopravvenuta causa di esclusione ex art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- g) in caso di sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per qualsiasi motivo;
- h) in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa all'espletamento del servizio di gravità tale da compromettere la buona esecuzione del servizio medesimo;
- j) in caso di violazione delle norme in materia contributiva e previdenziale o delle disposizioni previste dal CCNL, per i servizi integrati/multiservizi vigente;
- k) per violazione del "Patto di integrità" sottoscritto dalla Ditta in sede di formulazione dell'offerta.

In tutti i casi previsti dai punti precedenti, e in quelli ulteriormente specificati nel contratto l'Amministrazione, accertata la gravità e/o la reiterazione degli inadempimenti contrattuali, non procederà a risoluzione parziale, ma a risoluzione totale del contratto.

In ogni caso, si applicheranno, in materia di risoluzione del contratto, le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

ART. 19 ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti alla scrittura privata saranno a carico della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

Art. 20 ACCESSO AGLI ATTI

Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto del Capo V della Legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall'articolo 53 del menzionato D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'ARSAC e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Cosenza. È perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti).



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Art. 23 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Nello svolgimento di tutte le attività predette la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme in materia di privacy e a non divulgare a terzi non autorizzati dall'ARSAC, fatti e notizie relative a persone e attività di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato.

Art. 24 NORME DI RIFERIMENTO

La procedura di affidamento e l'esecuzione dei servizi, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Disciplinare e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e relative Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ("Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136") nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.

Il RUP
Dott. Michelangelo Bruno Bossio